



**REMTECH EXPO 2010 –  
4° Salone sulle Bonifiche dei Siti contaminati  
e sulla Riqualificazione del territorio**

**Ferrara, Centro fieristico**  
Dal 21 al 23 settembre 2010

## **Nota informativa**

*Tre domande a Laura D'Aprile*

*ISPRA, Servizio Interdipartimentale per le Emergenze Ambientali,  
Responsabile. Settore Siti Contaminati*

La catastrofe del Golfo del Messico è senza dubbio l'evento più eclatante di una serie di disastri ambientali che, a livello internazionale e nazionale, sono sempre più frequenti nelle cronache quotidiane.

L'inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, crea forti danni in termini di salute delle persone, sicurezza della comunità, conservazione e tutela del territorio.

Ciò comporta l'importanza delle azioni di bonifica. A tale proposito, alla luce dei recenti aggiornamenti del Codice Ambientale, chi sono i soggetti istituzionali preposti e come agiscono?

La procedura prevista dalla normativa vigente in tema di siti contaminati prevede, attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi, il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati che possono essere interessati alle attività relative alla bonifica di un sito. Alla Conferenza di Servizi istruttoria infatti possono partecipare, oltre alle P.A. interessate al procedimento (Regione, Provincia, Comune, Ministero dell'Ambiente, ARPA, istituti scientifici nazionali, ecc.) i proprietari delle aree oggetto di intervento di bonifica, le associazioni ambientaliste, i comitati cittadini e tutti i soggetti interessati.

In merito alle competenze specifiche, il responsabile del procedimento amministrativo per i Siti di Interesse Nazionale è il Ministero dell'Ambiente che può avvalersi del supporto di ISPRA, ISS ed ARPA per la fase istruttoria. Per gli altri siti oggetto di bonifica il responsabile del procedimento è il Comune o la Regione. L'approvazione dei progetti, sulla base delle risultanze delle istruttorie condotte, è di competenza del responsabile del procedimento amministrativo (Ministero dell'Ambiente per i siti di interesse nazionale e Comune o Regione per gli altri siti).

Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti in via sostitutiva dal responsabile del procedimento amministrativo. In particolare, per i Siti di Interesse Nazionale, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'Ambiente, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT ora ISPRA), dell'ISS e dell'ENEA nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

La certificazione degli interventi di bonifica viene rilasciata dalla Provincia che si avvale, anche per le attività di controllo dell'ARPA locale.

Il sito contaminato è per definizione “un’area in cui, in seguito ad attività umane svolte o in corso, è stata accertata un’alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni, delle acque superficiali e sotterranee, le cui concentrazioni superano quelle imposte dalla normativa”. Quanti siti sono presenti in Italia? Come sono catalogati e qual è la loro distribuzione geografica? Quali sono i più critici?

L'art. 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare”), come già il DM 471/99 aveva fatto, stabilisce che le Regioni e le Province Autonome, sulla base dei criteri definiti dall’APAT (ex ANPA, ora confluita in ISPRA), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi; l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica e gli Enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati.

Lo stesso articolo stabilisce inoltre che:

- *Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA) (comma 3).*

In ottemperanza ai propri compiti istituzionali, l’ISPRA raccoglie i dati relativi ai siti oggetto di procedimento di bonifica presenti nelle anagrafi regionali e pubblica i dati relativi a tali siti, unitamente a quelli per i 57 Siti di Interesse Nazionale all’interno dell’Annuario dei Dati Ambientali.

Sulla base dei dati raccolti dall’ISPRA (già APAT) e riportati nell’Annuario dei Dati Ambientali 2008 in Italia i siti potenzialmente contaminati sono circa 15.000. Fra questi oltre 3.400 sono stati dichiarati già contaminati. Si tratta di un numero impressionante destinato a crescere ogni anno. A tale numero vanno aggiunti gli oltre 1.500 siti minerari abbandonati censiti e le aree comprese nei 57 Siti di Interesse Nazionale ad oggi istituiti dal MATTM che corrispondono a circa il 3% dell’intero territorio italiano e a oltre 330.000 ettari di aree a mare.

Ai sensi degli Artt. 17 e 18 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi), il Ministero dell’Ambiente ha individuato, tenendo conto della lista delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui alle Leggi 305/89 e 195/91, i Siti di Interesse Nazionale.

Il DM 471/99 (art.15, comma 1) e successivamente il Dlgs 152/06 all’Articolo 252 definiscono i seguenti criteri direttivi per la individuazione dei Siti di Interesse Nazionale

1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

2. All’individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le Regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;

- b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;


d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;

e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;

f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più Regioni.

Alla perimetrazione dei SIN provvede il MATTM sentiti Comuni, Province, Regioni ed altri Enti Locali. La procedura di bonifica è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare può avvalersi anche dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT ora ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) delle Regioni interessate e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

I SIN ad oggi individuati dal MATTM con successivi dispositivi normativi sono 57, ultimo in ordine di tempo il Sito di Interesse Nazionale de La Maddalena, individuato con OPCM 3716/2008 e sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, come risulta dalla sottostante figura (ISPRA, 2008).



Di fronte a un caso di inquinamento il pensiero va in primo luogo all'ecosistema e alla salute: è consapevolezza comune il nesso tra inquinamento, salute, perdita della biodiversità e deterioramento ambientale da una parte. L'analisi di rischio sanitario-ambientale è uno degli strumenti utilizzati per la determinazione e gestione dei siti contaminati. In che cosa consiste esattamente?

L'analisi di rischio è una metodologia scientifica che consente di determinare, caso per caso, sulla base di caratteristiche specifiche dell'area contaminata, gli obiettivi di bonifica compatibili con la tutela della salute umana. In particolare si tratta di una serie di calcoli deterministici che consentono, attraverso l'applicazione di modelli matematici semplificati che consentono di simulare il trasporto dei contaminanti attraverso le matrici ambientali, di valutare i livelli di concentrazione accettabili, in termini di tutela della salute umana, per suolo, sottosuolo e acque sotterranee e/o il rischio sanitario-ambientale (per l'uomo) associato alle concentrazioni di sostanze inquinanti riscontrate nelle matrici ambientali. Tale metodologia, utilizzata a livello europeo già da diverso tempo, è stata introdotta in modo estensivo nella normativa vigente sui siti contaminati dal Dlgs 152/06 e s.m.i. ed è oggi diffusamente applicata. L'ISPRA ha elaborato, già nel 2005, delle linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio che sono oggi ampiamente utilizzate dai soggetti pubblici e privati.